

RESOCONTO RIUNIONE DELLA COMMISSIONE ARCONET DEL 16 MARZO 2022

Il giorno 16 marzo 2022, alle ore 11,00, si è riunita la Commissione ARCONET di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 corretto e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014. In conseguenza della situazione di emergenza che ha investito la nazione per effetto della pandemia da "COVID 19" la riunione si è svolta da remoto, in modalità video-conferenza.

Ordine del giorno:

- 1) Esame, ai fini del parere di cui all'articolo 9, comma 16, del DL 152 del 2021, della proposta di statuizione del Quadro concettuale elaborata dallo Standard Setter Board (SSB) ai fini della realizzazione della riforma 1.15 del Piano nazionale di ripresa e resilienza denominata «Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale»**
- 2) Proposta aggiornamenti principi contabili e allegati a seguito del quesito n. 2 esaminato nel corso della riunione del 17 novembre 2021 ed esame degli esempi di cui alla casistica allegata riguardante gli effetti del DANC sul risultato di amministrazione e sui saldi di competenza**
- 3) Esame proposta FAQ concernente la classificazione delle spese per l'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali**

AMMINISTRAZIONE	Nomi	Riunione del 16 marzo 2022
MEF -RGS Presidente	Salvatore Bilardo	
MEF -RGS	Cinzia Simeone	
MEF -RGS	Paola Mariani	
MEF -RGS	Daniela Collesi	
MEF -RGS	Emilia Scafuri	assente
MEF -RGS	Sonia Caffù	
MEF -RGS	Antonio Cirilli	assente
MEF -RGS	Lamberto Cerroni	
MEF -RGS	Marco Carfagna	
MEF -RGS	Luciano Zerboni	assente
PCM - Affari Regionali	Andreana Valente	assente

PCM - Affari Regionali	Marcello Germanò	assente
M. Interno	Massimo Tatarelli	assente
M. Interno	Fabio Passerini	
M. Interno	Federica Scelfo	
M. Interno	Marcello Zottola	assente
M. Interno	Roberto Pacella	
M. Interno	Antonio Colaianni	assente
Corte dei Conti	Valeria Franchi *	assente
Corte dei Conti	Filippo Izzo	
Istat	Gerolamo Giungato	assente
Istat	Grazia Scacco	
Istat	Susanna Riccioni	assente
Istat	Luisa Sciandra	assente
Regione a statuto ordinario	Antonello Turturiello	assente
Regione a statuto ordinario	Claudia Morich	
Regione a statuto ordinario	Onelio Pignatti	
Regione a statuto ordinario	Marco Marafini	assente
Regione a statuto speciale	Marcella Marchioni	
Regione a statuto speciale	Elsa Ferrari	
UPI	Francesco Delfino	
UPI	Luisa Gottardi	
ANCI	Alessandro Beltrami	
ANCI	Riccardo Mussari	assente
ANCI	Giuseppe Ninni	assente
ANCI	Roberto Colangelo	assente
OIC	Marco Venuti	
CNDC	Marco Castellani	

CNDC	Luciano Fazzi	
CNDC	Luigi Puddu	
CNDC	Davide Di Russo	
ABI	Rita Camporeale	assente
ABI	Alessandra Di Iorio	
Assosoftware	Roberto Bellini	assente
Assosoftware	Laura Petroccia	

(*) Nelle more dell'aggiornamento del decreto di composizione della Commissione ARCONET, assiste alla riunione il Consigliere Luigi Di Marco designato dalla Corte dei conti, il dottor Pietro Paolo Trimarchi e il dottor Andrea Taddei in rappresentanza del MEF-RGS in sostituzione rispettivamente della dott.ssa Emilia Scafuri e del dottor Luciano Zerboni.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del DM 16 dicembre 2014 concernente le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, con riferimento al punto 1) all'ordine del giorno, su richiesta dei rappresentanti della RGS, partecipa il professor Mariano D'Amore Presidente dello Standard Setter Board, il dottor Minnielli del Servizio Centrale del PNRR e la dott.ssa Aline Pennisi dell'Unità di Missione della RGS.

Dopo aver salutato i nuovi rappresentanti del MEF-RGS nella Commissione Arconet, il Presidente della Commissione saluta e ringrazia il professor Mariano D'Amore, Presidente dello Standard Setter Board, per la partecipazione e la presentazione del Quadro concettuale elaborato dallo Standard Setter Board (SSB) ai fini della realizzazione della riforma 1.15 del Piano nazionale di ripresa e resilienza denominata «Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale».

Il Presidente ricorda che il legislatore con l'articolo 9, comma 16, del DL del 6 novembre 2021, n. 152 ha previsto, al fine di favorire la partecipazione degli enti territoriali alla definizione della riforma, che le proposte relative ai principi e gli standard contabili elaborate dallo Standard Setter Board sono trasmesse, per il parere, alla Commissione Arconet di cui all'articolo 3 -bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Contestualmente il quadro concettuale è stato reso disponibile, sul sito della Ragioneria Generale dello Stato, per la prevista consultazione pubblica.

Ciò premesso il Presidente della Commissione ARCONET dà inizio alla riunione con l'esame del primo punto all'ordine del giorno e a tal fine cede la parola al Professor D'Amore Presidente dello Standard Setter Board che ha coordinato i lavori per la proposta del Quadro concettuale.

1) Esame, ai fini del parere di cui all'articolo 9, comma 16, del DL 152 del 2021, della proposta di statuizione del Quadro concettuale elaborata dallo Standard Setter Board (SSB) ai fini della realizzazione della riforma 1.15 del Piano nazionale di ripresa e resilienza denominata «Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale»

Il Professor D'Amore ringrazia per l'invito ricevuto anche a nome di tutti i componenti dello Standard Setter Board e precisa che il due process predisposto dalla Struttura di governance prevedeva la consultazione in modalità aperta anche prima della previsione normativa richiamata, ribadendo ampia disponibilità al confronto da parte di tutto il Board e confidando in una proficua collaborazione sia della Commissione ARCONET sia di altri soggetti interessati.

Il Professor D'Amore premette che il Quadro concettuale in esame è il frutto del lavoro di tutti i componenti del Board e del Gruppo di Consultazione che, con le osservazioni rappresentate, ha consentito al Board di migliorare la proposta iniziale.

Prima di iniziare una breve panoramica sulla struttura del Quadro concettuale, il Professor D'Amore ritiene importante fare riferimento alla premessa del documento, dalla quale emerge il perimetro del Quadro concettuale, il quale è totalmente coerente con il mandato dello Standard Setter Board.

Sottolinea il Presidente del Board, in particolare, che il mandato dello Standard Setter Board si riferisce esclusivamente alla rendicontazione economica, patrimoniale e finanziaria e non al Bilancio di previsione.

Inoltre, il Quadro concettuale non è diretto primariamente agli utilizzatori o redattori del rendiconto ma definisce i principi fondamentali che il Board si impegna ad osservare per redigere gli standard contabili.

Passando brevemente alla presentazione dei capitoli del Quadro concettuale, il primo capitolo è dedicato a "La rendicontazione per finalità informative generali".

Il capitolo indica, pertanto, le finalità della rendicontazione, ovvero la sua finalità informativa generale nei confronti dell'universo dei destinatari sia esterni che interni. In proposito, tuttavia, il Board ha costantemente tenuto presente, nei propri lavori, che i rendiconti costituiscono la fonte primaria di informazione per i fornitori delle risorse e i beneficiari dei servizi pubblici, i quali non dispongono di altre fonti informative per conoscere i risultati conseguiti dalle amministrazioni pubbliche.

Nello stesso tempo, il Presidente del Board è consapevole che la rendicontazione potrebbe necessitare di documenti supplementari rispetto al bilancio di esercizio in senso proprio, ad esempio per rappresentare la sostenibilità nel lungo termine delle politiche pubbliche, il risultato dei servizi o altro ancora.

Il secondo capitolo è dedicato ai "I postulati e i vincoli dell'informazione".

Il Professor D'Amore ricorda che, ai fini della redazione degli standard, il Board è tenuto a ispirarsi agli IPSAS e agli elaborandi EPSAS, con la possibilità di adattarli se considerati non adeguati al contesto nazionale.

Coerentemente con le fonti citate, è stato deciso di ridurre il numero dei postulati ovvero dei principi di redazione del bilancio, rispetto a quelli oggi in uso in Italia, pensando a macro postulati che accolgono sotto postulati.

Il terzo capitolo riguarda “Gli elementi del bilancio di esercizio” ed è dedicato agli aspetti definitori di tali elementi, secondo le impostazioni delle fonti internazionali ma con alcuni adattamenti alla nostra tradizione contabile.

Il quarto capitolo è dedicato a “La valutazione delle attività e delle passività” e tratta, quindi, dei criteri di valutazione.

Il tema è affrontato in modo descrittivo, senza indicare un ordine di gerarchia o di preferenza tra i possibili criteri di valutazione.

I criteri di valutazione sono attualmente oggetto di revisione in seno all’IPSAS Board e, pertanto, ci si aspetta che nell’arco di pochi mesi potrebbero subire profonde modifiche. Ne conseguirà l’esigenza di adeguare il Quadro concettuale e di tener conto delle nuove statuizioni dell’IPSAS Board nella redazione dei futuri standard nazionali

Il Presidente del Board invita a tener conto di quanto detto ai fini della formulazione di eventuali osservazioni su questo capitolo del Quadro concettuale.

Il capitolo quinto è dedicato a “La presentazione delle informazioni nei documenti finanziari” e definisce i principi generali riguardanti la selezione, collocazione e organizzazione delle informazioni nei documenti finanziari. Peraltro, lo Standard Setter Board ha attualmente in redazione lo standard sugli schemi del bilancio di esercizio, che dà applicazione ai suddetti principi.

Il Professor D’Amore anticipa che gli standard ai quali lavora lo Standard Setter Board si chiameranno ITAS e, a seguito della breve disamina di presentazione, rimane a disposizione per eventuali domande o chiarimenti.

Si apre la discussione e interviene il rappresentante dell’OIC per chiedere quali fonti il Board ha inteso siano utilizzate per le fattispecie che non saranno disciplinate dai nuovi standard.

Il Professor D’Amore ribadisce che il Quadro concettuale è il quadro dei principi che la Struttura di governance si impegna ad osservare e che, solo laddove manchi uno standard specifico che disciplini un particolare aspetto, sarà possibile far riferimento ai principi generali del Quadro concettuale per la soluzione di problemi operativi di redazione del bilancio di esercizio.

Aggiunge inoltre che gli ITAS saranno circa 20.

I rappresentanti dell’UPI e dell’ANCI ritengono necessario un approfondimento del Quadro presentato al fine di concordare e presentare le osservazioni in un documento condiviso, in particolare per comprendere il riferimento alla previsione di una rendicontazione “finanziaria”.

Nel merito il Professor D’Amore chiarisce, anche a nome dei colleghi dello Standard Setter Board, che sull’utilizzo dell’espressione sintetica “rendicontazione finanziaria”, trattandosi di traduzione

dall'inglese, è disponibile ad accogliere una proposta che possa migliorare la comprensibilità dell'espressione al momento proposta.

Il secondo punto attenzionato dall'UPI e dall'ANCI, che dovrà essere approfondito, riguarda la consapevolezza che gli enti territoriali sono orientati costituzionalmente ad un concetto di equilibrio finanziario che appartiene ai vincoli di finanza pubblica mentre, a seguito dell'entrata in vigore della nuova contabilità economico patrimoniale a base accrual, agli stessi verrà chiesto di riferirsi ad un equilibrio economico patrimoniale prospettico.

Lamentano, inoltre, che non si rinviene nel documento una declinazione del principio della competenza economica e si chiedono se trattasi di una scelta o se si deve evincere da una lettura attenta.

Per quanto riguarda il riferimento all'equilibrio, il Professor D'Amore ritiene quello dell'equilibrio un principio che guida la gestione delle amministrazioni pubbliche ma non la redazione del rendiconto in modo specifico, e fa rinvio alle fonti esterne, considerato che non si rinviene un postulato sull'equilibrio né negli IPSAS né tantomeno negli EPSAS.

Quanto alla competenza economica, coerentemente con le fonti internazionali, essa è stata considerata un presupposto per l'elaborazione del Quadro concettuale ed è, pertanto, presente una sua definizione nella premessa ma non nel capitolo sui postulati dell'informazione.

Interviene il rappresentante delle Regioni per segnalare viva preoccupazione per l'ulteriore evoluzione dei sistemi contabili degli enti territoriali.

Si chiede se sia possibile conciliare la nuova contabilità accrual con l'attuale sistema contabile vigente per gli enti territoriali, anche per capire la portata degli eventuali impatti anche di natura informatica.

Comunica che anche le Regioni si riservano di fare i necessari approfondimenti per presentare un documento di osservazioni condiviso e si impegnano a farlo pervenire entro il 30 del mese di marzo c.a. per consentire l'invio anticipato, a tutti i componenti della Commissione ARCONET, per il preliminare esame e la messa all'ordine del giorno della prossima riunione della Commissione ARCONET.

La Commissione conclude l'esame odierno e concorda di rimanere in attesa delle proposte di parere dei propri componenti entro il 30 marzo c.a.

2) Proposta aggiornamenti principi contabili e allegati a seguito del quesito n. 2 esaminato nel corso della riunione del 17 novembre 2021 ed esame degli esempi di cui alla casistica allegata riguardante gli effetti del DANC sul risultato di amministrazione e sui saldi di competenza

La Commissione inizia l'esame del secondo punto all'ordine del giorno della riunione odierna che riguarda la proposta di aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio per l'impatto del DANC sul risultato di amministrazione e sui saldi di competenza già esaminata, da ultimo, in occasione della riunione del 19 gennaio c.a. e riproposta in data odierna per consentire i richiesti approfondimenti da parte delle regioni.

La Commissione nella precedente riunione aveva preso atto che:

- 1) il Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (DANC) impatta anche sul disavanzo di competenza e non solamente sul risultato di amministrazione, concordando sulla necessità di distinguere, anche terminologicamente, il disavanzo di competenza determinato dal DANC e il disavanzo di amministrazione determinato dal DANC;
- 2) l'impatto del DANC su ciascuno dei tre saldi di competenza rilevanti ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018 (avanzo di competenza, equilibrio di bilancio e equilibrio complessivo) può essere diverso.

Sulla base di tali elementi e degli approfondimenti effettuati dai rappresentanti delle Regioni, la Commissione procede all'individuazione delle modalità di rappresentazione degli effetti del DANC nel Quadro generale riassuntivo e nel Prospetto degli equilibri, tenendo conto dell'esigenza di evitare che il disavanzo determinato dal DANC, in quanto autorizzato da legge, sia considerato un indicatore che impatta negativamente sugli equilibri di bilancio.

I rappresentanti delle regioni ringraziano per l'attenzione dedicata e condividono la proposta di aggiornamento degli schemi di bilancio e dei principi contabili concernenti la contabilità finanziaria e la programmazione trasmessa alla Commissione in occasione della Commissione. In particolare, la proposta risponde pienamente alle esigenze di chiarezza e informazione e consente di affinare la rappresentazione di un fenomeno sicuramente complesso.

La Commissione approva i seguenti aggiornamenti e concorda che saranno inseriti nel prossimo decreto ministeriale di aggiornamento degli allegati al d.lgs. n. 118 del 2011 (le modifiche rispetto alla versione vigente sono evidenziate in giallo).

PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO PRINCIPIO CONTABILE DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA

5.3.4-bis La copertura degli investimenti costituita da debito autorizzato e non contratto (DANC) (solo per le regioni).

A decorrere dall'esercizio 2018, possono autorizzare spese di investimento la cui copertura è costituita da debito da contrarre solo le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che nell'ultimo anno hanno registrato valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni.

La possibilità di effettuare investimenti con copertura costituita da debito non contratto è autorizzata con legge regionale, anche con riferimento agli esercizi successivi, ed è soggetta alla disciplina ed ai limiti previsti dall'ordinamento per il debito.

La copertura da debito autorizzato e non contratto si forma con riferimento a ciascuno degli esercizi di imputazione degli impegni per investimento, senza che sia necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato.

Alla fine dell'esercizio, l'importo del debito autorizzato e non contratto (DANC) formatosi nel corso dell'esercizio è pari all'ammontare degli impegni per investimenti registrati con copertura costituita da debito non contratto, al netto degli eventuali maggiori accertamenti di entrate rispetto alle previsioni di bilancio destinati alla copertura degli investimenti già stanziati in bilancio finanziati da debito. Al riguardo, si richiama l'articolo 51 del presente decreto, comma 2, lettera g-bis. In ogni caso, i maggiori accertamenti cui non è stata attribuita una specifica destinazione concorrono alla determinazione del

risultato di competenza, del risultato di amministrazione e dell'importo del debito autorizzato e non contratto alla fine dell'esercizio.

In sede di rendiconto, il debito "autorizzato e non contratto" può determinare un "disavanzo saldi di competenza negativi" da debito autorizzato e non contratto in quanto, a fronte degli impegni per spese di investimento non sono state accertate le correlate entrate. La quota dei saldi di competenza determinata da "debito autorizzato e non contratto" è denominata "Disavanzo di competenza da DANC", "Equilibrio di competenza negativo da DANC" e "Equilibrio complessivo negativo da DANC".

I saldi di competenza negativi da DANC in genere comportano anche la formazione o il peggioramento del disavanzo di amministrazione. La quota del disavanzo di amministrazione determinata dal "Debito autorizzato e non contratto" è denominata "Disavanzo di amministrazione da DANC".

L'Equilibrio complessivo negativo da DANC può non determinare la formazione del disavanzo di amministrazione da DANC se è compensato dal risultato positivo della gestione dei residui o dall'utilizzo di fatto del risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio.

Tale il disavanzo di amministrazione da DANC è ripianato attraverso la contrazione del debito negli esercizi successivi solo per far fronte a esigenze effettive di cassa, a meno della formazione di risultati di competenza finanziari positivi che ripianano, in tutto o in parte il disavanzo, consentendo di evitare definitivamente il ricorso al debito.

Per il recupero della quota del disavanzo di amministrazione derivante da debito autorizzato e non contratto è prevista in bilancio una voce distinta rispetto a quella riguardante il disavanzo derivante dalla gestione, denominata "Disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto". A fronte di tale voce, in entrata è iscritto uno stanziamento di importo corrispondente riguardante le accensioni di prestiti, che sarà oggetto di accertamento in presenza di effettive esigenze di cassa.

~~Il "disavanzo da debito autorizzato e non contratto" non si forma in presenza di maggiori accertamenti di entrate rispetto alle previsioni di bilancio registrati nel corso dell'esercizio in cui è impegnata la spesa di investimento, destinati alla copertura dell'investimento secondo le modalità previste dall'articolo 51 del presente decreto, comma 2, lettera g-bis.~~

PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO PRINCIPIO CONTABILE DELLA PROGRAMMAZIONE

13.3 Il quadro generale riassuntivo

Il quadro generale riassuntivo fornisce una visione sintetica e globale della gestione finanziaria nel corso dell'esercizio di riferimento e dei relativi risultati, in termini di competenza e di cassa, attraverso il confronto tra le risorse finanziarie disponibili nel corso dell'esercizio e i relativi utilizzi, e consente di verificare, a consuntivo, la realizzazione degli equilibri previsti nel quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione.

Gli importi di tutte le voci del quadro generale riassuntivo devono coincidere con quelli delle corrispondenti voci del conto del bilancio, salvo la voce "Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti" che indica solo la quota del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianata nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.

La voce "Utilizzo avanzo di amministrazione" rappresenta la quota del risultato di amministrazione che è stata applicata al bilancio e deve indicare l'importo dello stanziamento definitivo della voce "Utilizzo avanzo di amministrazione" del bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Tutte le voci del prospetto devono essere valorizzate, anche se di importo pari a 0

Le risorse finanziarie disponibili nel corso dell'esercizio sono rappresentate nella sezione entrate del prospetto, e sono costituite, in termini di competenza, dall'ammontare complessivo degli accertamenti di competenza dell'esercizio classificati per titoli, incrementate dall'importo degli stanziamenti

definitivi del risultato di amministrazione applicato al bilancio e del fondo pluriennale vincolato di entrata e, con riferimento alla gestione di cassa, dall'ammontare complessivo delle entrate riscosse nel corso dell'esercizio classificate per titoli, incrementate dal fondo di cassa di inizio anno.

In particolare, la sezione delle entrate evidenzia in termini di competenza e di cassa:

- a) l'ammontare delle entrate finali dell'esercizio, costituito dalla somma dei primi 5 titoli,
- b) il totale delle entrate dell'esercizio, costituito dalla somma di tutti i titoli delle entrate,
- c) l'ammontare delle risorse complessive disponibili nel corso dell'esercizio, rappresentato dalla voce "totale complessivo delle entrate". In termini di competenza, il "totale complessivo delle entrate" è pari alla somma del totale degli accertamenti di cui alla lettera b) con l'importo delle previsioni definitive iscritte in bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato iniziale e l'utilizzo del risultato di amministrazione. In termini di cassa, il "totale complessivo delle entrate" è pari alla somma delle riscossioni dell'esercizio con il fondo di cassa iniziale.

L'utilizzo delle risorse finanziarie nel corso dell'esercizio è rappresentato nella sezione delle spese del prospetto, ed è costituito, in termini di competenza, dall'ammontare complessivo degli impegni di competenza dell'esercizio classificati per titoli incrementati del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa (la sommatoria degli stanziamenti definitivi delle voci relative al fondo pluriennale vincolato del bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce) e, in presenza di un disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio precedente, delle risorse destinate al ripiano della quota di disavanzo iscritto nella spesa del bilancio (stanziamenti definitivi). Con riferimento al Disavanzo da debito autorizzato e non contratto, le Regioni e le Province autonome indicano solo la quota ripianata attraverso l'accensione dei prestiti.

Per quanto riguarda la gestione di cassa, l'utilizzo delle risorse finanziarie nel corso dell'esercizio è costituito dall'ammontare complessivo delle spese pagate nel corso dell'esercizio.

La sezione delle spese evidenzia, in termini di competenza e di cassa:

- a) l'ammontare delle spese finali dell'esercizio, costituito dalla somma dei primi 3 titoli,
- b) il totale delle spese dell'esercizio, costituito dalla somma di tutti i titoli delle spese,
- c) l'ammontare delle risorse complessive utilizzate nel corso dell'esercizio, costituito dalla voce "totale complessivo delle spese". In termini di competenza, il "totale complessivo delle spese" è pari alla somma del totale di cui alla lettera b) con l'ammontare delle risorse destinate al ripiano della quota del disavanzo di amministrazione iscritto come prima voce della spesa del bilancio e della quota del disavanzo da debito autorizzato e non contratto che le Regioni e le Province autonome hanno ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti. In termini di cassa, il "totale complessivo delle spese" è pari alla somma del totale dei pagamenti dell'esercizio.

La differenza tra l'ammontare delle risorse complessive disponibili nel corso dell'esercizio e quello delle risorse complessive utilizzate nel corso dell'esercizio rappresenta il risultato di competenza dell'esercizio (avanzo o disavanzo di competenza).

In caso di risultato negativo, le Regioni e le Province autonome indicano nella sezione delle entrate l'eventuale quota del disavanzo di competenza determinata dagli impegni per spesa di investimento finanziati dal debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio che, in quanto autorizzata dalla legge, non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018.

Il Quadro generale riassuntivo dedica due appositi riquadri alla determinazione rispettivamente dell'equilibrio del bilancio e dell'equilibrio complessivo:

- 1) l'equilibrio di bilancio è calcolato al fine di tenere conto degli effetti sulla gestione di competenza derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli accantonamenti previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di destinazione definiti dall'articolo 42, comma 5, al presente decreto e dall'articolo 187, comma 3-ter, al decreto legislativo n. 267 del 2000.

L'equilibrio di bilancio è pari al risultato di competenza (avanzo di competenza con il segno +, o il disavanzo di competenza con il segno -) al netto delle risorse accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi al netto del fondo di anticipazione di liquidità, già considerato nell'equilibrio di competenza) e delle risorse vincolate non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

La voce "Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N" corrisponde al totale della colonna c) dell'allegato a/1 al rendiconto concernente "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'importo riguardante il fondo anticipazione di liquidità (già considerato nel risultato di competenza);

La voce "Risorse vincolate nel bilancio" corrisponde all'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 al rendiconto concernente "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione". Il fondo crediti di dubbia esigibilità concorre all'equilibrio di bilancio secondo le modalità previste per la compilazione dell'allegato a/1 al rendiconto concernente "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".

Anche con riferimento all'equilibrio di bilancio, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in presenza di un saldo negativo, indicano l'eventuale quota determinata dal Debito autorizzato e non contratto che, in quanto autorizzata dalla legge, non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018.

2) l'equilibrio complessivo è calcolato per tenere conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti effettuate in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio.

L'equilibrio complessivo è pari alla somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio (lettera d) del primo riquadro) e il saldo algebrico delle variazioni degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto.

La voce "Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto" è pari al totale della colonna d) dell'allegato a/1 al rendiconto concernente "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione", al netto dell'importo riguardante il fondo anticipazione di liquidità (già considerato nel risultato di competenza).

Con riferimento all'equilibrio complessivo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in presenza di un saldo negativo determinato dagli investimenti finanziati dal debito autorizzato e non contratto, che non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018, indicano:

- la quota dell'equilibrio complessivo negativo che non determina disavanzo di amministrazione in quanto compensata dal risultato positivo della gestione dei residui o dall'utilizzo di fatto del risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio;

- la quota dell'equilibrio complessivo negativo che determina la formazione o incrementa il disavanzo di amministrazione, che costituisce nuovo Disavanzo di amministrazione da DANC.

13.4 La verifica degli equilibri

Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare, a consuntivo, la realizzazione degli equilibri previsti nei prospetti degli equilibri del bilancio di previsione, costituiti dagli:

- Equilibri di parte corrente, distinti in risultato di competenza di parte corrente, equilibrio di bilancio di parte corrente ed equilibrio complessivo di parte corrente.

Il risultato di competenza di parte corrente è determinato dalla differenza tra le seguenti voci di cui alla lettera a) e quelle di cui alla lettera b):

a) gli impegni riguardanti le spese correnti, le spese per trasferimenti in c/capitale e le quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti (dando evidenza ai rimborsi anticipati), incrementati dell'importo degli stanziamenti definitivi di bilancio relativi al fondo pluriennale vincolato di spesa di parte corrente, al fondo pluriennale vincolato di spesa per gli altri trasferimenti in conto capitale al ripiano del disavanzo e al fondo anticipazioni di liquidità. Le Regioni e le Province

autonome di Trento e di Bolzano considerano anche il saldo, se negativo, tra le attività finanziarie – equilibrio complessivo (tra gli accertamenti del titolo 5 e gli impegni del titolo 3 escluse le alienazioni e le acquisizioni di partecipazioni e dei conferimenti di capitale, al netto di eventuali vincoli e accantonamenti relativi alle partite finanziarie);

b) gli accertamenti riguardanti le entrate correnti (i primi tre titoli dell'entrata), i contributi destinati al rimborso dei prestiti, le entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti e le entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili, incrementati dagli stanziamenti definitivi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto in entrata e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente.

Il prospetto degli equilibri degli enti locali distingue le voci che concorrono al risultato di competenza di parte corrente in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili.

Al fine di tenere conto anche degli effetti derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli accantonamenti di parte corrente previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di destinazione di parte corrente il prospetto determina anche l'equilibrio di bilancio di parte corrente pari al risultato di competenza di parte corrente (avanzo di competenza di parte corrente con il segno +, o il disavanzo di competenza di parte corrente con il segno -) al netto delle risorse di parte corrente accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) e delle risorse vincolate di parte corrente non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Il prospetto determina l'equilibrio complessivo di parte corrente che tiene conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti di parte corrente effettuati in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio. L'equilibrio complessivo di parte corrente è pari alla somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio di parte corrente e la variazione degli accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto.

- Equilibri in c/capitale, distinti in risultato di competenza in c/capitale, equilibrio di bilancio in c/capitale ed equilibrio complessivo in c/capitale.

Il risultato di competenza in c/capitale è determinato dalla differenza tra le voci di cui alle seguenti lettera a) e lettera b):

a) gli impegni riguardanti le spese di investimento (al netto dei trasferimenti in c/capitale) e le spese per acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale incrementate dagli stanziamenti definitivi di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato di spesa in c/capitale (al netto del fondo pluriennale vincolato per i trasferimenti in c/capitale) e il fondo pluriennale vincolato per le acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano considerano anche il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti;

b) gli accertamenti riguardanti le entrate in conto capitale (al netto dei trasferimenti in c/capitale, dei contributi destinati al rimborso dei prestiti, delle entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti e delle altre entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge), le alienazioni di partecipazioni e conferimenti di capitale e le accensioni dei prestiti (al netto di quelle destinate all'estinzione anticipata di prestiti), incrementati dagli stanziamenti definitivi di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato in c/capitale di entrata, l'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano considerano anche il saldo, se positivo, tra le attività finanziarie – equilibrio complessivo (tra gli accertamenti del titolo 5 e gli impegni del titolo 3 escluse le alienazioni e le acquisizioni di partecipazioni e dei conferimenti di capitale, al netto di eventuali vincoli e accantonamenti relativi alle partite finanziarie).

Al fine di tenere conto anche degli effetti derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli accantonamenti in c/capitale previsti dalle leggi e dai principi contabili e al

rispetto dei vincoli specifici di destinazione in c/capitale il prospetto determina l'equilibrio di bilancio in c/capitale pari al risultato di competenza in c/capitale (avanzo di competenza in c/capitale con il segno +, o il disavanzo di competenza in c/capitale con il segno -) al netto delle risorse in c/capitale accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) e delle risorse vincolate in c/capitale non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Il prospetto determina anche l'equilibrio complessivo in c/capitale che tiene conto degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti in c/capitale effettuati in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio. L'equilibrio complessivo in c/capitale è pari alla somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio in c/capitale e la variazione degli accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto.

Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto che, ai sensi dell'articolo 40, comma 2-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'articolo 1, comma 937, della legge n. 145 del 2018, costituisce copertura delle spese di investimento, non rileva ai fini degli equilibri.

- l'equilibrio tra le partite finanziarie in termini di competenza, tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, ridotto dell'importo delle previsioni di bilancio definitive di spesa per incremento di attività finanziaria destinato a confluire nel risultato di amministrazione come quota vincolata.

Anche per il saldo tra le partite finanziarie è determinato il risultato di competenza, l'equilibrio di bilancio e l'equilibrio complessivo.

Nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo, riferito all'equilibrio complessivo, è finanziato da risorse correnti, mentre l'eventuale saldo positivo delle attività finanziarie, sempre riferito all'equilibrio complessivo, è destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti.

Il prospetto degli equilibri delle Regioni dedica un'apposita sezione alle partite finanziarie e, in caso di risultato di competenza negativo (D/3) determinato da impegni per spesa di investimento finanziati dal debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio che, in quanto autorizzato dalla legge, non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018, prevede sia indicata la quota determinata dal debito autorizzato e non contratto, distinguendo:

- la quota che non incrementa il disavanzo di amministrazione, in quanto compensata dal risultato positivo della gestione dei residui, o dall'utilizzo di fatto del risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio;

- la quota che determina la formazione o incrementa il disavanzo di amministrazione che costituisce nuovo Disavanzo di amministrazione da DANC.

Infine il prospetto determina il Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali, nel rispetto dei principi contabili

13.10.4 Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che nel corso dell'esercizio hanno autorizzato spese di investimento con copertura costituita da debito da contrarre solo per far fronte a esigenze effettive di cassa, dopo avere dato evidenza di avere registrato, nell'ultimo anno, valori degli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, inseriscono nella relazione sulla gestione

le seguenti tabelle, al fine di rappresentare la correlazione tra gli investimenti e il nuovo debito autorizzato e non contratto;

1) L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti dell'esercizio precedente, riferito all'intero bilancio, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, sono rispettosi dei termini di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni:

	N-1
Gestione sanitaria accentrata (dalla scadenza della fattura)	
Gestione ordinaria (dalla scadenza della fattura)	
Gestione Complessiva (GSA+ordinaria dalla scadenza della fattura)	

2) Analisi degli investimenti di competenza dell'esercizio per fonte di copertura

2) Analisi degli investimenti di competenza dell'esercizio per fonte di copertura

INVESTIMENTI DELL'ESERCIZIO PER FONTE DI COPERTURA	Impegni imputati all'esercizio N cui si riferisce il rendiconto	Impegni imputati all'esercizio N+1	Impegni imputati all'esercizio N+2	Impegni imputati agli esercizi successivi	Totale impegni per fonte di copertura
Investimenti finanziati dal risultato di amministrazione					
Investimenti finanziati dal Fondo pluriennale vincolato di entrata					
Investimenti finanziati da entrate correnti (Titoli 1, 2 e 3)					
Investimenti finanziati dalle entrate in c/capitale					
Investimenti finanziati da entrate per partite finanziarie					
Investimenti finanziati da debito accertato					
Investimenti finanziati da debito autorizzato e non contratto che peggiorano il disavanzo di amministrazione					
Investimenti finanziati da debito autorizzato e non contratto che non determinano la formazione di DANC (il disavanzo di competenza è compensato da.... <i>indicare se trattasi della gestione positiva dei residui, della riduzione del risultato di amministrazione non applicato al bilancio, ecc.</i>) ¹					
Totale investimenti dell'esercizio					

3) Elenco degli impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati col ricorso al debito autorizzato e non contratto (lettera d-bis del comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)

Capitolo bilancio gestionale	Descrizione capitolo	Numero impegno	Impegni imputati all'esercizio N cui si riferisce il rendiconto finanziati da debito autorizzato e non contratto	Importo pagato	Residui passivi da rinviare all'esercizio successivo
	A) impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati col ricorso al debito autorizzato e non contratto che peggiorano il risultato di amministrazione				
	B) impegni per spese di investimento di competenza dell'esercizio finanziati col ricorso al debito autorizzato e non contratto che non peggiorano il disavanzo di amministrazione da debito autorizzato e non contratto				
	Totale (*)				

(*) Il totale degli impegni deve corrispondere all'ammontare del disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nel corso dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

(1) Non si forma Disavanzo di amministrazione da debito autorizzato e non contratto (DANC) se il risultato di competenza negativo formatosi nell'esercizio a seguito degli impegni dell'esercizio per investimenti finanziati da debito autorizzato e non contratto è compensato dal risultato positivo della gestione dei residui, dall'utilizzo di fatto del risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio, ecc.

La formazione di nuovi residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto non è coerente con la funzione di tale istituto contabile, di evitare la formazione di debiti da parte delle Regioni che hanno giacenze di cassa, a meno di contenziosi o di impegni liquidabili in attesa della fattura.

Le proposte di aggiornamento degli schemi di rendiconto sono riportate in allegato al resoconto.

3) **Esame proposta FAQ concernente la classificazione delle spese per l'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali**

La proposta di FAQ, anticipata ai componenti della Commissione ARCONET, risponde alla necessità, segnalata dal Servizio Centrale del PNRR, di chiarire l'interpretazione e le modalità di applicazione dell'art. 27, comma 2-quinquies, del DL 152/2021 che, per le finalità del PNRR, consente alle amministrazioni pubbliche variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti previsti, nell'ambito delle proprie dotazioni finanziarie, per gli investimenti relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in attrezzature, quali i server e altri impianti informatici, e quelli relativi all'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali.

In particolare è stata segnalata la necessità di indicare agli enti le modalità di classificazione in bilancio delle spese per l'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali.

Dopo ampia discussione, anche per chiarire che le spese per consulenza inerenti il cloud rientrano nella previsione normativa, e per individuare, a titolo esemplificativo, le voci di spesa del piano dei conti che possono essere utilizzate dagli enti territoriali, la Commissione approva la seguente faq che sarà pubblicata immediatamente con il n. 49 sul sito ARCONET della Ragioneria Generale dello Stato.

Domanda

L'art. 27, comma 2-quinquies, del DL 152/2021 prevede che *“le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché la Commissione nazionale per le società e la borsa, a decorrere dall'anno finanziario 2022 e fino al termine di attuazione del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono proporre, nell'ambito dei rispettivi bilanci di previsione o con i provvedimenti di assestamento dei bilanci stessi, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti previsti, nell'ambito delle proprie dotazioni finanziarie, per gli investimenti relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in attrezzature, quali i server e altri impianti informatici, e quelli relativi all'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente comma da parte delle amministrazioni centrali dello Stato è assicurata dagli uffici centrali del bilancio. Per le amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni centrali dello Stato, i collegi di revisione dei conti e i collegi sindacali presso gli enti e organismi pubblici vigilano sulla corretta applicazione del presente comma nell'ambito dei compiti loro attribuiti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.”*

Ai fini dell'applicazione di tale norma, come sono classificate le spese per l'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali nel modulo finanziario del piano dei conti integrato di cui all'allegato 6 al d.lgs. n. 118 del 2011?

Risposta

Le spese per l'acquisto di servizi infrastrutturali Cloud sono classificate tra le spese per l'informatica nel titolo 1 della spesa. A titolo esemplificativo si riportano di seguito le voci di parte corrente della spesa per informatica che possono essere ricondotte all'acquisto di servizi cloud infrastrutturali previste nel modulo finanziario del piano dei conti integrato di cui all'allegato 6 al d.lgs. n. 118 del 2011. I servizi di assistenza e di consulenza rientrano nella spesa di servizi cloud infrastrutturali.

Piano dei conti finanziario

MACRO	Livelli		Codice Voce
U	V	Materiale informatico	U.1.03.01.02.006
U	V	Noleggi di hardware	U.1.03.02.07.004
U	V	Altre licenze	U.1.03.02.07.007
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	U.1.03.02.09.004
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	U.1.03.02.09.005
U	V	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	U.1.03.02.09.006
U	IV	Servizi informatici e di telecomunicazioni	U.1.03.02.19.000
U	V	Gestione e manutenzione applicazioni	U.1.03.02.19.001
U	V	Assistenza all'utente e formazione	U.1.03.02.19.002
U	V	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.004
U	V	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.005
U	V	Servizi di gestione documentale	U.1.03.02.19.007
U	V	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	U.1.03.02.19.008
U	V	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	U.1.03.02.19.009
U	V	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	U.1.03.02.19.010
U	V	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	U.1.03.02.19.999

Prima di chiudere i lavori si concorda che la prossima riunione della Commissione ARCONET è confermata il giorno il 13 aprile 2022 e la successiva il giorno 18 maggio 2022.

La riunione termina alle ore 13,30.

PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO AL RENDICONTO

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					
Utilizzo avanzo di amministrazione⁽¹⁾ <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>			Disavanzo di amministrazione⁽³⁾		
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente⁽²⁾			Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti⁽⁴⁾		
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale⁽²⁾ <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>					
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie⁽²⁾					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			Titolo 1 - Spese correnti Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽⁵⁾		
Titolo 2 - Trasferimenti correnti					
Titolo 3 - Entrate extratributarie					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale			Titolo 2 - Spese in conto capitale Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽⁵⁾ <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>		
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie			Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽⁵⁾		
Totale entrate finali.....	-	-	Totale spese finali.....	-	-
Titolo 6 - Accensione di prestiti			Titolo 4 - Rimborso di prestiti <i>Fondo anticipazioni di liquidità⁽⁶⁾</i>		
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro			Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		
Totale entrate dell'esercizio	-	-	Totale spese dell'esercizio	-	-
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	-	-	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	-	-
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	-	-
<i>di cui Disavanzo di competenza da debito autorizzato e non contratto (DANC) formatosi nell'esercizio⁽⁷⁾</i>	0,00	0,00	TOTALE A PAREGGIO	0,00	0,00

(1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle Regioni e delle Province autonome.

(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso

(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa iscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie)

(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio

(7) Solo per le regioni: i saldi di competenza negativi determinati da impegni per investimenti a fronte di "debito autorizzato e non contratto" (DANC) non rilevano ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018. In particolare, il saldo di competenza negativo Equilibrio complessivo da DANC non determina la formazione o il peggioramento del disavanzo di amministrazione da DANC se è compensato dal risultato positivo della gestione dei residui o dall'utilizzo "di fatto" del risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio.

(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" -

GESTIONE DEL BILANCIO

a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)

b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)⁽⁸⁾

c) Risorse vincolate nel bilancio (+)⁽⁹⁾

d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)

di cui Equilibrio di bilancio negativo determinato da debito autorizzato e non contratto (DANC)⁽⁷⁾

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO

d) Equilibrio di bilancio (+)/(-)

e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)⁽¹⁰⁾

f) Equilibrio complessivo (f=d-e)

di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che non peggiora il disavanzo di amm.⁽⁷⁾

di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che peggiora il disavanzo di amm.

(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per le Regioni)*

EQUILIBRI DI BILANCIO	
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)
Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente ⁽¹⁾	(-)
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)
Entrate titoli 1-2-3	(+)
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ⁽²⁾	(+)
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti ⁽³⁾	(+)
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)
Spese correnti	(-)
<i>- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) ⁽⁴⁾	(-)
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale ⁽⁴⁾	(-)
Variazioni di attività finanziarie -saldo di competenza (se negativo) C/1 ⁽⁵⁾	(-)
Rimborso prestiti	(-)
<i>- di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	
<i>Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)
A/1) Risultato di competenza di parte corrente	
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N ⁽¹⁴⁾	(-)
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ⁽¹⁵⁾	(-)
A/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto '(+)/(-)' ⁽¹⁶⁾	(-)
A/3) Equilibrio complessivo di parte corrente	
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)

Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ⁽²⁾	(-)
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti ⁽³⁾	(-)
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)
Spese in conto capitale	(-)
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) ⁽⁴⁾	(-)
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa) ⁽⁴⁾	(-)
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)
Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale ⁽⁴⁾	(+)
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti ⁽⁹⁾	(-)
Variazioni di attività finanziarie -saldo di competenza (se positivo) C/1 ⁽⁵⁾	(+)
B1) Risultato di competenza in c/capitale	
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N ⁽¹⁴⁾	(-)
- Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio ⁽¹⁵⁾	(-)
B/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale	
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto '(+)/(-) ⁽¹⁶⁾	(-)
B/3) Equilibrio complessivo in c/capitale	
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio	
Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie ⁽⁶⁾	(+)
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa) ⁽⁴⁾	(-)
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)

Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa) ⁽⁴⁾	(+)
C/1) Variazioni attività finanziaria - saldo di competenza	
- Risorse accantonate - attività finanziarie stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)
- Risorse vincolate - attività finanziarie nel bilancio	(-)
C/2) Variazioni attività finanziaria - equilibrio di bilancio	
- Variazione accantonamenti - attività finanziarie effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)
C/3) Variazioni attività finanziaria - equilibrio complessivo	

D/1) RISULTATO DI COMPETENZA (D/1 = A/1 + B/1)	
D/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (D/2 = A/2 + B/2)	
D/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (D/3 = A/3 + B/3)	
di cui Disavanzo D/31 da DANC che non peggiora il disavanzo di amm. ⁽¹⁰⁾	
di cui Disavanzo D/31 da DANC che peggiora il disavanzo di amm. ⁽¹⁰⁾	

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Escluso il disavanzo derivante dal debito autorizzato e non contratto

(2) Corrispondono alle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

(3) Il corrispettivo della cessione di beni immobili può essere destinato all'estinzione anticipata di prestiti - principio applicato della contabilità finanziaria 3.13.

(4) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo

(5) Indicare l'importo della lettera C/1)

(6) Nel rispetto delle priorità previste dall'ordinamento

(9) Corrisponde alla seconda voce del quadro generale riassuntivo

(10) Valorizzare solo se D/3 è negativo. I saldi di competenza negativi determinati da impegni per investimenti a fronte di "debito autorizzato e non contratto" (DANC) non rilevano ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018. In particolare, il saldo di competenza negativo Equilibrio complessivo da DANC non determina la formazione o il peggioramento del disavanzo di amministrazione da DANC se è compensato dal risultato positivo della gestione dei residui o dall'utilizzo "di fatto" del risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio .